



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ordine di demolizione abuso edilizio: termine massimo

Autore: Redazione | 13/12/2018



Il reato di abuso edilizio ha un termine di prescrizione. Ma l'ordine di demolizione entro quanto tempo deve arrivare? Quanti anni ha la polizia per chiedere di rimuovere l'opera.

Diversi anni fa hai commesso un abuso edilizio: hai eseguito una copertura senza

chiedere il permesso al Comune, sicuro del fatto che nessuno ti avrebbe mai detto nulla. E difatti così è successo: sono trascorsi quasi venti anni e tutto è rimasto com'era all'epoca senza che né un vigile, né la Procura della Repubblica si siano mai fatti vivi. Del resto è cosa nota che, nella tua città, i controlli avvengono di rado anche quando gli illeciti edilizi sono posti alla luce del sole. Ora però un tuo vicino di casa ha realizzato una costruzione molto simile alla tua ma è stato raggiunto da un ordine di demolizione. Temendo che la stessa sorte possa capitare a te, ti chiedi a questo punto entro quanto tempo massimo può giungere un ordine di demolizione di un abuso edilizio o, detta ancora più semplicemente, quando l'ordine di demolizione va in prescrizione.

La questione è stata più volte analizzata dalla Cassazione che, da ultimo, si è pronunciata con una recente sentenza **[1]**.

Abuso edilizio: quando va in prescrizione?

L'abuso edilizio è un reato. Come tutti i reati è soggetto a **termine di prescrizione** che, in questo caso, è di quattro anni. Il termine passa a cinque anni se l'imputato viene raggiunto da una citazione a giudizio. Se decorre tale termine dall'ultimazione dell'abuso il responsabile non può più essere giudicato e l'eventuale processo in corso dovrà essere chiuso per intervenuta prescrizione del reato.

Il procedimento penale può essere intentato solo nei confronti dell'effettivo artefice dell'opera abusiva. Ne consegue che, se questi ha venduto o ceduto la proprietà a terzi, il nuovo acquirente non risponde del reato a meno che non risulti che sia stato partecipe della realizzazione della costruzione (ad esempio per averla commissionata).

Ordine di demolizione: termine massimo

Vediamo ora se esiste un termine di prescrizione per l'ordine di demolizione. In altri termini entro quanto tempo il giudice può ordinare al proprietario del manufatto abusivo di rimuovere l'opera? La questione è stata sempre risolta nel seguente modo: **l'ordine di demolizione non si prescrive mai**. La ragione è semplice: scopo della demolizione non è tanto quello di infliggere una sanzione al colpevole quanto quello di tutelare il territorio, l'ambiente e il rispetto dei

regolamenti urbanistici. Dunque non c'è un limite massimo di tempo oltre il quale la natura o la città possono "soportare" il peso di un illecito altrui.

Questo, in termini pratici, significa che un ordine di demolizione potrebbe arrivare anche dopo numerosi anni e, in caso di cessione dell'immobile, colpire anche il nuovo proprietario benché non sia il responsabile diretto della costruzione.

Inoltre, l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di **ripristino dello stato dei luoghi**, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari.

Come evitare la demolizione di un abuso edilizio

Solo l'eventuale presentazione di una richiesta di concessione in sanatoria potrebbe bloccare un ordine di demolizione, ma non spetta di diritto. Difatti il giudice deve valutare prima le concrete possibilità di accoglimento della sanatoria e i tempi entro cui verosimilmente il procedimento si concluderà. Leggi a riguardo: [Ordine di demolizione di abuso edilizio con sanatoria in corso](#).

La concessione in sanatoria viene rilasciata però solo se sussistono questi due requisiti:

- l'opera deve essere conforme ai piani urbanistici in vigore al momento della sua realizzazione: non si può sanare una costruzione che, quando è stata realizzata, era illegale, ma solo quella per la quale, se opportunamente chiesta, la concessione sarebbe stata rilasciata;
- l'opera deve essere conforme ai piani urbanistici in vigore al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (se mutati rispetto a quelli precedenti).

Che succede in caso di silenzio sull'istanza di sanatoria?

La semplice inerzia del Comune dinanzi all'istanza di sanatoria presentata dal cittadino non costituisce un **silenzio-assenso**. Per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono dell'abuso edilizio, occorre la prova della

sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme di settore, essendo insufficiente la mancata risposta del Comune nel termine perentorio decorrente dalla domanda di sanatoria. Lo ha chiarito di recente la Cassazione [2].

La Corte ricorda che «il silenzio-assenso si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell'effetto sanante». Inoltre occorre «altresì l'acquisizione della prova della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti delle specifiche disposizioni di settore». Il giudice dell'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione di un'opera abusiva in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere di sindacare tale atto concessorio predisponendone la disapplicazione ove lo stesso «sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere amministrativo, determinano solo l'invalidità».

Note

[1] Cass. sent. n. 55372/2018 dell'11.12.2018. [2] Cass. sent. n. 55374/18 dell'11.12.2018.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 novembre - 11 dicembre 2018, n. 55372 Presidente Liberati - Relatore Noviello Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9.07.2018 il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Agrigento in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato in favore di P.C. con sentenza n. 96/2013 del 24.1.2013 emessa dal Tribunale di Agrigento e parzialmente riformata dalla Corte di Appello in data 5.11.2014, divenuta definitiva il 28.4.2017, sul rilievo della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, cui il medesimo beneficio era stato subordinato. 2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione P.C. , tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. 3. Con il primo, contesta ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. la mancata applicazione dell'art. 34 comma II DPR 380/01 deducendo che, a fronte di una condanna relativa ad un abuso commesso in parziale difformità, l'acclarata impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, mediante la stessa attività, sulla parte eseguita legittimamente, avrebbe dovuto portare il giudice ad escludere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, reputando non imputabile

all'imputata l'omessa demolizione. A fronte di tale errore, censura anche il correlato vizio di carenza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. 4. Con il secondo motivo contesta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. la mancata ricognizione della natura di sanzione penale dell'ordine di demolizione e la mancata applicazione del regime della prescrizione della pena ex art. 173 c.p.p., a fronte dell'intervenuto decorso di oltre cinque anni dall'adozione della sentenza del giudice di primo grado (del 24.1.2013) e di oltre sette anni dalla data di commissione del fatto (del 18.2.2011). Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Preliminarmente, appare utile evidenziare la diversità delle nozioni di totale e parziale difformità di un immobile abusivo. Si tratta di nozioni tra loro antitetiche, da cui discende il diverso approccio valutativo e comparativo da seguire per pervenire all'individuazione delle due tipologie di difformità edilizia. La nozione della parziale difformità implica la sussistenza di un titolo abilitativo descrittivo di uno specifico intervento costruttivo, cui si pervenga all'esito della fase realizzativa seppure secondo caratteristiche in parte diverse da quelle fissate a livello progettuale. Il concetto di totale difformità presuppone, invece, un intervento costruttivo che, riguardato necessariamente nel suo complesso, sia qualificabile, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, come "(...) un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso (...)". In altri termini, come è stato utilmente osservato, l'art. 31, comma 1, TUE richiama un concetto di "totale difformità" ancorato, "più che al confronto tra la singola difformità e le previsioni progettuali dell'intervento edilizio, alla comparazione sintetica tra l'organismo programmato nel progetto assentito e quello che è stato realizzato con l'intervento edilizio scaturito dall'attività costruttiva, con la conseguenza che, mentre il metodo valutativo utilizzabile per definire il concetto di parziale difformità ha carattere analitico, quello destinato ad accertare la totale difformità si fonda su una valutazione di sintesi collegata alla rispondenza o meno del risultato complessivo dell'attività edilizia rispetto a quanto è stato rappresentato nelle previsioni progettuali, le uniche prese in considerazione in fase di assenso amministrativo" (cfr. Sez. 3, n. 40541 del 18/06/2014 Rv. 260652 Cinelli; Sez. 3, n. 11956 del 22/12/2010 (dep. 24/03/2011) Rv. 249774 Cadau Giannetto). La diversità delle due tipologie di abuso spiega anche le diverse scelte sanzionatorie operate dal legislatore mediante la previsione incondizionata della demolizione in caso di interventi realizzati "in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali" (art. 31 comma 2 DPR 380/01) piuttosto che mediante la previsione di un ordine di demolizione destinato a non trovare esecuzione per abusi realizzati in parziale difformità, "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità (...)" (cfr. art. 34 comma 2 DPR 380/01). 2. Con riguardo al caso in esame va in particolare evidenziato come sia per l'ipotesi di abuso in "totale difformità" che per

quella di realizzazione di un'opera in "difformità parziale" si richieda l'avvenuta adozione di un titolo abilitativo rilasciato dall'autorità amministrativa, di originario assenso alla realizzazione di un programmato intervento edilizio. Circostanza che, tuttavia, non riguarda l'abuso per cui è intervenuta la condanna della P. , laddove la stessa difesa sostiene che trattasi di un "innalzamento e realizzazione della copertura del preesistente (...)" immobile legittimamente realizzato (siccome risalente agli anni 60). Si tratta, in altri termini, di un abuso intervenuto in mancanza di titolo abilitativo, atteso che esso non rientra in una delle espone nozioni di parziale e totale difformità dal titolo, la cui configurazione presuppone in ogni caso l'autorizzazione di una progettazione edilizia originaria, rispetto alla quale confrontare gli esiti della successiva fase esecutiva, da valutare peraltro entro i limiti cronologici di realizzazione previsti per legge. Questa Corte ha infatti precisato che "laddove ci si riferisce a parziale o totale difformità fra quanto eseguito e quanto assentito deve essere preso in considerazione esclusivamente il corpus delle opere oggetto di attuale intervento; nel senso che non integra certamente un'ipotesi di parziale difformità, costituendo, viceversa, un intervento in assenza di permesso, la realizzazione (quale parrebbe essere stata operata nel caso che ora interessa) di un manufatto del tutto nuovo, ancorché esso sia innestato su di una preesistente struttura di per sé conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche" (cfr. Sez III n. 16548 del 16 giugno 2016, Rv. 269624, Porcelli).

2.1. Pertanto, a fronte di un immobile già realizzato, seppur legittimamente, gli ulteriori, successivi interventi realizzati su di esso, in assenza di nuovo titolo abilitativo, quand'anche non stravolgano l'organismo edilizio non possono qualificarsi come opere realizzate in "parziale difformità", stante l'assenza del necessario parametro, costituito dal titolo abilitativo che abbia autorizzato l'intervento e cui comunque deve riconnettersi la parte parzialmente difforme.

2.2. Appurato che l'opera abusivamente realizzata dalla ricorrente non rientra nella tipologia degli abusi in "parziale difformità", deve rilevarsi come non trovi applicazione l'invocata fattispecie di cui all'art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01, dovendosi piuttosto valutare l'ordine di demolizione, cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, alla luce dell'art. 31 del D.P.R. 380/01. Rispetto a tale tipologia di ordine, la giurisprudenza consolidata di questa Corte sostiene che l'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla sua demolizione, rileva come causa di revoca del beneficio solo se non dipenda da causa imputabile al condannato. In particolare la Corte, a fronte del tentativo di giustificare la mancata demolizione di un manufatto abusivo posto in sopraelevazione in quanto tecnicamente impedita dalla presenza di un piano sottostante non abusivo, ha precisato che la dedotta impossibilità era imputabile alla condannata per aver realizzato, o comunque tollerato, l'esecuzione di una sopraelevazione in violazione della normativa urbanistica e del vincolo cautelare

(cfr. Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016 Rv. 267108, Di Dio.; cfr. Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo, Rv. 248569). 2.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi dunque nel caso in esame: come emerge dalla relazione tecnica prodotta dalla ricorrente in sede di incidente di esecuzione e come sostenuto dalla difesa nel presente ricorso, il pericolo di cedimenti strutturali sulla parte legittima del manufatto è insorto proprio in ragione dell'inizio dell'attività demolitoria dell'abuso, per cui deve ricondursi necessariamente alla responsabilità della P. per avere la stessa realizzato o comunque tollerato l'esecuzione dell'intervento abusivo dalla cui demolizione discende il pericolo paventato. 3. Quanto al secondo motivo di impugnazione, è opportuna la seguente premessa. Questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 Delorier) ha escluso la natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione sulla base di una un' articolata disamina della relativa disciplina di cui al D.P.R. 380/01. Da essa si è evinto che la demolizione dell'abuso edilizio è stata disegnata dal Legislatore come un'attività avente finalità ripristinatorie dell'originario assetto del territorio imposta all'autorità amministrativa, la quale deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall'art. 27, comma 2 del TUE o attraverso la procedura di ingiunzione. Si tratta, dunque, di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni incolpevoli; come tali sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti degli eredi del responsabile e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene (cfr. anche. Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 12/4/2011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24/12/2008. V. anche Cass. Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti, Rv. 245918). È stato in tal senso valorizzato anche il dato per cui, considerato il complesso delle disposizioni integranti la disciplina citata, i provvedimenti finalizzati alla demolizione dell'immobile abusivo adottati dall'autorità amministrativa risultano autonomi rispetto alle eventuali statuizioni del giudice penale e, più in generale, alle vicende del processo penale. Sempre questa Corte, nella sentenza in principio citata e con specifico riferimento alla demolizione ordinata dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R., 380/01, ha osservato, in primo luogo, che la disposizione si pone in continuità normativa con il previgente art. 7 della legge 47/1985 (cfr. Sez. 3, n. 32211 del 29/5/2003, Di Bartolo, Rv. 225548) e costituisce atto dovuto del giudice penale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016 Rv. 268844 Fontana). Sulla base di queste premesse ha concluso nel senso che l'ordine in parola integra una sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, impone un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale. È per tali ragioni che l'ordine di demolizione impartito dal

giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Oliva, Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768). È stato infine osservato che "l'intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nell'ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l'immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni. L'intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure scontato, dato che egli provvede ad impartire l'ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stata altrimenti eseguita". Tali considerazioni dunque, incidono senza alcun dubbio, secondo questa Corte, sulla natura - di sanzione amministrativa - dell'ordine di demolizione impartito dal giudice, con ulteriori riflessi anche in tema di estinzione dell'ordine medesimo per il decorso del tempo. Sempre con la sentenza sopra richiamata (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 Delorier) si è evidenziato, infatti, che l'ordine impartito dal giudice non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della l. 689/81, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 Cc. (dep. 09/09/2015) Rv. 264736 Formisano; Sez. 3, n. 16537 del 18/2/2003, Filippi, Rv. 227176) e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen. (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano cit.; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573). Da queste complessive considerazioni discende il principio di diritto stabilito con la sentenza richiamata per cui "la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso. 3.1. La suesposta ricostruzione interpretativa è stata anche valutata in rapporto alle decisioni della Corte EDU in tema di definizione del concetto di "pena", osservandosi che "...Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una

"pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen." (cfr. (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 Delorier cit; e ancora Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 Rv. 267977 Porcu). Si configura in altri termini una sanzione che tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge. Si tratta di principi pienamente condivisi dal Collegio, che ad essi intende dare continuità. 3.2. Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve dunque pervenirsi alla conclusione che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 D.P.R. 380/01 integra una sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, come tale non rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 173 c.p. né soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 che attiene alle sole sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. Le censure formulate dalla difesa al riguardo, non hanno quindi pregio. 4. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in Euro 2000,00 (duemila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende. **Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 novembre - 11 dicembre 2018, n. 55374** Presidente Liberati - Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione a cui gli atti erano stati trasmessi da questa Corte con ordinanza del 8 febbraio-27 dicembre 2017, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di S.S. , diretta ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo ed avente ad oggetto il manufatto abusivo di cui alla sentenza emessa a carico della S. dalla Corte di appello di Palermo in data 5 novembre 1999, irrevocabile il 24 dicembre 1999. 2. Avverso l'indicata ordinanza, S.S. , per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 14 l.r. Sicilia n. 16 del 2016, 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, 39 l. n. 724 del 1994 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Osserva la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disapplicato il provvedimento amministrativo di conformità urbanistica, in quanto i termini di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 non risultavano decorsi in virtù delle disposizioni in tema di condono edilizio, in conseguenza della presentazione della domanda di sanatoria. Peraltro, poiché il Comune, a seguito del "diniego di concessione edilizia in sanatoria", non avrebbe emesso un nuovo ordine di demolizione, la S. ha legittimamente proposto istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 14 l.r. Sicilia, in

relazione al quale si sarebbe formato il silenzio-assenso, con il conseguente rilascio del titolo concessorio, ciò che comporterebbe la caducazione dell'ordine di demolizione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Assume la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare la scadenza dei termini di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, i quali non sarebbero decorsi in quanto sospesi ai sensi dell'art. 38, comma 1, l. n. 47 del 1985, quale automatica conseguenza della presentazione della domanda di condono, poi esitata favorevolmente. La Corte territoriale avrebbe perciò errato nella disapplicazione dell'atto concessorio, per il cui rilascio, peraltro, la ricorrente avrebbe sostenuto un costo economico non irrilevante.

Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante l'omogeneità delle questioni dedotte. 2. La motivazione adottata dalla Corte d'appello si fonda su solide ragioni giuridiche ed è immune da vizi logici e, quindi, non merita censure. 3. In primo luogo, la Corte territoriale si è correttamente appellata al principio, affermato da questa Sezione, secondo cui in tema di reati edilizi, a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato al condannato per l'esecuzione dell'ordine di demolizione, viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune (Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016 - dep. 27/10/2016, Ligorio, Rv. 268133). Nel caso in esame la Corte ha osservato che detto termine, pari a 90 giorni, era abbondantemente decorso, a fronte di un ordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato nel 1999 e di un'ingiunzione alla demolizione notificata il 1 ottobre 2015; essendo, perciò, il bene acquisito il patrimonio del Comune, era venuto meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione. E tanto basta per dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 4. In secondo luogo, la Corte ha correttamente osservato come il termine di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 - espressamente richiamato dall'art. 14, comma 1, l.r. Sicilia n. 16 del 2016 - fosse parimenti decorso in relazione alla domanda di condono presentata dalla ricorrente il 30 settembre 2016 (quindi in epoca successiva alla presentazione dell'incidente di esecuzione, depositato in data 14 marzo 2016) ai sensi dell'indicata legge regionale, e in relazione alla quale si era formato il silenzio-assenso. Invero, ai fini della condonabilità dell'opera abusivamente realizzata, il silenzio-assenso si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell'effetto sanante (Sez. 3, n. 764 del 02/12/2010 - dep. 14/01/2011, Conte, Rv. 249308; Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008 - dep. 10/04/2008, Romano, Rv. 239606). In altri termini, il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si perfeziona per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatorio e del pagamento dell'oblazione, se non sopravviene la risposta dal Comune, occorrendo altresì l'acquisizione della prova

della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore. Ne deriva che il giudice dell'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione di manufatto abusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere di sindacare detto atto concessorio, disapplicandolo soltanto ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere amministrativo, determinano solo invalidità (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009 - dep. 18/06/2009, Consolo, Rv. 243905; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004 - dep. 19/01/2005, P.G. in proc. Calabrese ed altro, Rv. 230815). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, disapplicando l'atto concessorio formatosi a seguito di silenzio-assenso, stante l'accertata assenza dei requisiti richiesti per la sanatoria, in conseguenza dell'indicato decorso del termine di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. 380 del 2001, espressamente richiamato dall'art. 14, comma 1, l.r. Sicilia n. 16 de 12006, che, al momento della presentazione della domanda di condono da parte della S. , era spirato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.